

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA DI
COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**
relativo all'intervento di
**COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO PRIMARIO E
SECONDARIO DI PRIMO GRADO DI VIA IV
NOVEMBRE A INVERUNO**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

*Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.157 c.2 e dell' art.36 c.2 lett. b)
del D.Lgs.50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.
3, del D.Lgs. 50/2016)*

PREMESSA

Con delibera di Giunta Comunale del Comune di Inveruno n. 63 del 16.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo a corpo relativo ai lavori di realizzazione nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado in via IV Novembre per un importo complessivo dei lavori di € 13.031.231,64 (di cui € 129.022,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva nella misura di legge.

L'approvazione del progetto definitivo con la succitata deliberazione costituisce modalità propedeutica alla disciplina dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;

Con Determinazione del Dirigente Centrale Unica di Committenza – C.U.C. Rho n. 526 del 19.07.2020 si disponeva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante il sistema della procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Si è dato corso alla pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, all'Albo Pretorio del Comune di Rho e del Comune di Inveruno e sui rispettivi siti internet comunali nonché sul sito internet dell'Osservatorio LL.PP. Regione Lombardia, sulla piattaforma SINTEL di ARIA e sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti".

Con Determinazione del Dirigente Centrale Unica di Committenza – C.U.C. Rho n. 597 del 10.07.2020 si disponeva di pubblicare un addendum esplicativo per dare maggiore visibilità alle risposte ai quesiti più richiesti relativamente alla procedura in oggetto

Sono in corso le operazioni di selezione dell'operatore economico e si rende sin da ora necessario individuare il soggetto qualificato per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del suddetto appalto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La prestazione oggetto del presente appalto riguarda l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. inerenti la realizzazione del nuovo polo scolastico primario e secondario di primo grado di Via IV novembre a Inveruno.

Il professionista selezionato provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, il professionista è tuttavia tenuto ad attenersi agli indirizzi del Responsabile del Procedimento nell'adempimento

dell'incarico oltre che alla diligenza del buon professionista. Il professionista potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo contemplato all'art. 4 del presente capitolato. L'Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti che il professionista stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente capitolato.

A tale riguardo il Professionista dovrà essere munito, all'atto dell'affidamento dell'appalto, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza, per un importo minimo del massimale pari al 50% dell'importo complessivo dell'opera. Al professionista è proibito rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'incarico, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a conoscenza.

Si precisa che nel periodo necessario alla predisposizione della progettazione esecutiva da parte dell'operatore selezionato all'esito della gara di cui in premessa il professionista selezionato oltre che coordinarsi e confrontarsi con il CSP svolge la funzione di CSE relativamente ai lavori di demolizione delle opere insistenti nell'area di via IV Novembre a Inveruno e dovrà attenersi ai contenuti del piano delle demolizioni dell'impresa che risulterà aggiudicataria e valutarne la completezza dei contenuti in punto di sicurezza impegnandosi laddove carente a richiederne le adeguate integrazioni.

2. IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Il corrispettivo a base di gara per l'affidamento della prestazione prevista dal presente disciplinare è pari a € **147.052,45** comprensivo di spese, escluso IVA e contributi previdenziali determinato secondo i criteri di cui al DM 17 giugno 2016,

Il corrispettivo in questione posto a base di gara ammonta ad € 147.052,45 dei quali € 133.684,05 per prestazioni e € 13.368,40 per spese generali di studio comprensivo di rimborso spese ed al netto di oneri previdenziali e fiscali di qualsiasi tipo.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), nel caso specifico trattandosi di prestazione relativa al controllo e alla verifica del rispetto delle norme della sicurezza per la messa in opera degli elementi costituenti il fabbricato sono stati considerati i valori relativi alla mano d'opera:

- a. parametro "V" dato dal costo della mano d'opera delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro "G" relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro "Q" relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro "P" che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

Il compenso "CP", con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G" corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base "P", secondo l'espressione che segue:

$$CP = \text{Somatoria}(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE codice	ID OPERE descrizione	Grado Complessità "G"	Costo della mano d'opera Categorie (€)	Parametr i Base "p"
EDILIZIA E OPERE DA ESTERNO	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto Sanitario, Ambulatori di base, Asili nido, Scuola materna, scuola elementare scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, scuole secondarie di secondo grado	0,95	6.622.172,64 €	4,868%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - verifiche strutturali relative - ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata	0,95	2.899.936,00 €	5,600%
IMPIANTI ELETTRICI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per	1,15	1.309.967,00 €	6,573%
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	Impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria, impianti meccanici di distribuzione dei fluidi, impianto solare termico	0,85	1.946.988,00 €	6,573%

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

IMPIANTI IDRICI	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua all'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di IA.01 fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti per la distribuzione dell'aria compressa.	0,75	252.168,00€ 9,907%
--------------------	--	------	--------------------

Costo complessivo della mano d'opera relativa alle diverse lavorazioni di cui alle opere per la realizzazione del polo scolastico oltre al costo complessivo delle opere relative agli oneri della sicurezza, relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

€ 13.031.231,64

Percentuale forfettaria spese: 10,00%

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa categoria d'opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri "Q" di incidenza. Trattandosi di lavorazioni che non implicano particolari situazioni di rischio per i lavoratori e di condizioni di cantiere per le quali la categoria prevalente risulta essere quella edile E08, superiore al 50% dell'importo lavori, il parametro "Q" è stato mantenuto a 0,25 per la categoria E.08 e ridotto a 0,15 per le restanti come specificato nella seguente tabella.

E.08		
Qcl) ESECUZIONE DEI LAVORI		
CODICE	DESCIZIONE SINGOLEPRESTAZIONI	PARAMETRO "Q"
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,25

S.03 – IA.02 – IA.03 – IA.01		
Qcl) ESECUZIONE DEI LAVORI		
CODICE	DESCIZIONE SINGOLEPRESTAZIONI	PARAMETRO "Q"
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,15

di seguito si riporta la tabella per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara per complessivi euro 147.052,45 di cui euro 133.684,05 relativi al compenso e euro 13.368,40 relativi alle spese forfettarie.

IDOPERE	CATEGORIE D'OPERA	Importo lavori SINGOLE categorie	PARAMETRI BASE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CODICI PRESTAZIONI AFFIDATE	SOMMATORIA PARAMETRI PRESTAZIONI	COMPENSI	SPESE E ONERI ACCESSORI	CORRISPETTIVO
		V	P	G	Qi		CP	S	CP+S
E.08	EDILIZIA	6.622.172,64 €	4,868%	0,95	Qcl.12	0,25	76.562,24€	7.656,22€	84.218,46€
S.03	STRUTTURE	2.899.936,00 €	5,600%	0,95	Qcl.12	0,15	23.141,48€	2.314,14€	25.455,62 €
IA.03	IMPIANTI ELETTRICI	1.309.967,00 €	6,573%	1,15	Qcl.12	0,15	14.852,96€	1.485,29€	16.338,25€
IA.02	IMPIANTI MECCANICI	1.946.988,00 €	6,573%	0,85	Qcl.12	0,15	16.316,87€	1.631,68€	17.948,55€
IA.01	IMPIANTI IDRICI	252.168,00€	9,907%	0,75	Qcl.12	0,15	2.810,50€	281,05€	3.091,55 €
		€ 13.031.231,64 €					133.684,05€	13.368,40€	147.052,45€

SPESE E ONERI ACCESSORI

Spese e oneri accessori (forfettarie pari al 10% del compenso delle prestazioni professionali)

10%* € 133.684,05 = € 13.368,40

RIEPILOGO FINALE

Compenso per prestazioni professionali max	€	133.684,05
Spese e oneri accessori ma	€	13.368,40
Totale		€ 147.052,45

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice degli Appalti (d'ora in avanti per brevità solo Codice), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente:

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente

procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

e) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria o Architettura con relativa abilitazione professionale;
- è richiesta l'abilitazione per il coordinamento della sicurezza per i cantieri temporanei o mobili;

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione del titolo di studio e del rispettivo numero d'iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale, da parte dei singoli componenti del gruppo di lavoro

7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale minimo annuo** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente bando (2015 – 2020), per un importo non inferiore

IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA	REQUISITO RICHIESTO minimo ANNUO
€ 147.052,45	€ 49.000,00

In alternativa al fatturato globale medio annuo è accettato anche il **fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del presente bando (2015 – 2020), per un importo non inferiore

IMPORTO SPESE TECNICHE IN GARA	REQUISITO RICHIESTO GLOBALE medio ANNUO
€ 147.052,45	€ 49.000,00

Motivazione dell'adozione del requisito:

La stazione appaltante ritiene, considerata anche la complessità e la specificità dell'incarico da affidare, che il fatturato minimo sia un indicatore puntuale, certo ed affidabile con cui possa essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività

8. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a **1 volta l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo	Requisito
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto Sanitario, Ambulatori di base, Asili nido, Scuola materna, scuola elementare scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	€ 6.622.172,64	€ 6.622.172,64
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - verifiche strutturali relative - ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore ai 2 anni	€ 2.899.936,26	€ 2.899.936,26
IMPIANTI ELETTRICI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 1.309.967,19	€ 1.309.967,19
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	Impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria, impianti meccanici di distribuzione dei fluidi, impianto solare termico	€ 1.946.988,44	€ 1.946.988,44
IMPIANTI IDRICI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua all'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, reti di distribuzione di combustibili liquidi	€ 252.168,63	€ 252.168,63

		o gassosi, impianti per la distribuzione dell'aria compressa.		
--	--	---	--	--

Si precisa che l'art. 8 del DM 17.06.2016 stabilisce che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore purché all'interno della stessa categoria. Pertanto ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria (Edilizia – Strutture – Infrastrutture per la mobilità), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Per le opere inquadrabili nelle altre categorie, si rende necessaria una valutazione specifica in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (Linee Guida ANAC n. 1).

Si precisa che l'art. 8 del DM 17.06.2016 stabilisce che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore purché all'interno della stessa categoria.

Per le opere con classe e categoria stabilite dalla normativa precedente al DM del 17/06/2016, si applica la corrispondenza stabilita dalla Tavola Z-1 “categorie delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze”, allegata al DM del 17/06/2016. In caso d'incertezza nella comparazione, prevarrà il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **6 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **6 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **6 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6 lett. e)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i

relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

10. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 6 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al **punto 6 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6 lett. e)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati dal bando di gara. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 6 lett. b), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO, GARANZIA PROVVISORIA, SOPRALLUOGO

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 previo avviso di manifestazione d'interesse in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 3, del D.Lgs. 50/2016.

A tale scopo, tenuto conto della tipologia delle prestazioni professionali da affidare, della garanzia di professionalità conseguente all'iscrizione ad ordine professionale e vista la necessità di assicurare un buon andamento dell'iter della procedura in relazione all'iter complessivo dell'opera, si procederà all'individuazione dei candidati ai quali inviare la lettera di invito di partecipazione alla presente procedura mediante sorteggio tra coloro che hanno idoneamente presentato domanda.

Il numero massimo dei candidati da ammettere al proseguo della gara che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità è di **n.10 (dieci)**.

Qualora il numero di domande di partecipazione che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità risulti superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante procederà mediante sorteggio criptato per l'individuazione degli operatori da invitare fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 del Codice

La stazione appaltante fornisce la seguente documentazione scaricabile dalla piattaforma ARIA Spa di Regione Lombardia:

- file "Capitolato prestazionale" (documento di determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi del D.M. 17/06/2016);

E' altresì disponibile sul sito internet <https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara/2020/progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-di-realizzazione-del-nuovo-polo-scolastico-primario-26110-1-d5ef2ceba9a463e1b7505176898be613> la documentazione del progetto definitivo oggetto di gara e appena selezionato sarà resa disponibile, ove richiesta, anche

l'offerta tecnico economico dell'aggiudicatario previa sottoscrizione da parte del richiedente di apposito impegno alla riservatezza.

Si precisa che sarà resa disponibile l'offerta tecnica economica dell'aggiudicatario previa acquisizione dell'autorizzazione alla sua ostensione da parte dell'aggiudicatario.

13. OFFERTA TECNICA

I concorrenti sono invitati a presentare la propria miglior offerta tecnica sulla base dei parametri sottoindicati:

a) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» di cui all'articolo 16 lettera a)

Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (CSE o CSP)

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica descrittiva numerata con NON più di 2 fogli fronte/retro in formato A4 , carattere Arial con dimensione non inferiore a 11 punti.

b) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» di cui all'articolo 16 lettera b)

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione: Il punteggio relativo alle caratteristiche metodologiche dell'offerta sarà attribuito sulla base della analisi della descrizione delle modalità organizzative e funzionali di svolgimento del servizio ed indicazione degli strumenti e della dotazione organica da utilizzare nell'espletamento dell'incarico con particolare riferimento alle opere in esecuzione e alla presenza di giovani professionisti.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 2 fogli fronte /retro in formato A4 , carattere Arial con dimensione non inferiore a 11 punti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e di seguito elencate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico formula la propria migliore offerta sulla base dei parametri sottoindicati:

- a) **Ribasso percentuale** sull'importo del servizio al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, si arrotonda per eccesso o per difetto. Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

offerta tecnica:	70
offerta economica:	30

15.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA desunta da ciascuna dei 3 servizi offerti:

		Punteggio max
1	Professionalità e adeguatezza desunta dagli incarichi di CSE e/o CSP desunti dal servizio 1	13
2	Professionalità e adeguatezza desunta dagli incarichi di CSE e/o CSP desunti dal servizio 2	13
3.	Professionalità e adeguatezza desunta dagli incarichi di CSE e/o CSP desunti dal servizio 3	13
	Totale punti	39

Si precisa che saranno considerate:

- a) professionalità desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica **punti max 9 (per ciascun progetto).**
- b) Importo complessivo delle opere oggetto del Servizio d'Ingegneria e Architettura **punti max 4 (per ciascun servizio)** da assegnare seguendo le seguenti fasce di importo:
 - minore di euro 1.000.000,00= 0 punti
 - da 1 milioni 3.000.000,00 = punti 1
 - da euro 3. 000.000,00 a euro 5.000,000,00 = punti 2
 - da 5.000.000 a 7.500.000,00 = 3 punti
 - oltre 7.500.000,00 = 4 punti

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

		Punteggio max
1	modalità organizzative e funzionali di svolgimento del servizio ed indicazione degli strumenti e della dotazione organica da utilizzare nell'espletamento dell'incarico	
	Totale punti	31

Il punteggio relativo alle caratteristiche metodologiche dell'offerta sarà attribuito sulla base della analisi della descrizione delle modalità organizzative e funzionali di svolgimento del servizio ed indicazione degli strumenti e della dotazione organica da utilizzare nell'espletamento dell'incarico.

Si precisa che saranno considerati

1. caratteristiche, titoli, qualifiche e ruoli del proprio personale, dei consulenti e/o collaboratori;
2. le modalità operative e d'interfaccia con il DL e il RUP che il concorrente intende adottare per lo svolgimento dell'incarico;
3. i giorni settimanali di presenza in cantiere del titolare dell'incarico e quelli di eventuali suoi collaboratori

(indicati separatamente);

4. se, nell'ambito delle modalità di svolgimento dell'incarico di CSE, svolgerà anche le attività di controllo giornaliero delle presenze delle maestranze e delle ditte effettivamente presenti ai fini della sicurezza.

Sarà premiata l'offerta che presenti la messa in atto di controllo sul cantiere più assiduo.

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione per l'attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi opererà attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

\sum_n = sommatoria

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

I coefficienti per la valutazione dei sub elementi $V(a)_i$ di natura qualitativa cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella verranno determinati con il metodo della «media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari». Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio.

In base ai diversi livelli di valutazione, i coefficienti attribuiti corrisponderanno ai giudizi di merito come di seguito indicato:

→ ottimo = da 0,81 a 1;

→ distinto = da 0,61 a 0,80;

→ buono = da 0,41 a 0,60 ;

→ discreto = da 0,21 a 0,40

→ sufficiente= da 0,01 a 0,20;

→ insufficiente=0.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa con punteggio discrezionale. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

E' prevista la **doppia riparametrazione:** una volta individuata la migliore offerta tecnica, si procederà ad

una seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l'offerta tecnica il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

dove:

$V(a) i$ = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

$Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, considerato che viene adeguatamente garantito il rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica, mediante la doppia riparametrazione.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

16. TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I tempi per l'espletamento del servizio sono rappresentati dalla durata del rapporto contrattuale con la ditta appaltatrice ed indicativamente decorrono dalla data di valutazione del POS della ditta in fase precontrattuale fino al collaudo tecnico-amministrativo dell'opera pubblica. La durata dei lavori è stabilita in **794** (da adeguarsi al nuovo cronoprogramma offerto in sede di gara) naturali e consecutivi fatto salvo eventuali proroghe e/o varianti e/o sospensioni.

Le attività devono essere condotte nel rispetto delle normativa vigente e della prassi professionale consolidata in base alle indicazioni fornite dal RUP, dal Documento delle verifiche e dei controlli e sotto il coordinamento e

supervisione del Direttore dei Lavori.

Il professionista è tenuto a produrre tutti i documenti previsti dalla vigente normativa, incluso aggiornamento degli stessi, del PSC ove occorrente e del Fascicolo Tecnico, nonché tutti gli atti e comunicazioni necessarie allo svolgimento del servizio richiesto. I documenti, timbrati e sottoscritti, dovranno essere consegnati in originale cartaceo e/o digitale in base alle indicazioni del RUP.

17. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

L'Ente Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'incaricato. L'incaricato, in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni e dei termini indicati nel presente Capitolato, sarà soggetto ad una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior danno.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'incaricato quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare l'inadempimento all'affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Ente Appaltante entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

18. MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

Le liquidazioni del corrispettivo verranno effettuate secondo il seguente schema:

- 20% in seguito all'esame della documentazione d'appalto, convenzionalmente a 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto;

- 60% proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori;

- 20% del corrispettivo, a saldo, all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio. I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.

In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali. Nel caso in cui si verificassero delle prolungate sospensioni dell'attività prevista, il professionista avrà diritto a richiedere acconti in relazione all'attività svolta

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Ente Appaltante, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'incaricato.

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: relativamente ai succitati adempimenti, troverà applicazione l'art. 3 della legge n. 136/2010, con le disposizioni interpretative e le modifiche di cui agli artt.6 e 7 del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

19. ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono posti a completo carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri di seguito esposti:

- a. ogni onere fiscale, fatta salva l'I.V.A.;

- b. gli aggiornamenti e modifiche dei documenti progettuali e contabili conseguenti ad

- osservazioni, indicazioni e condizioni espresse dal RUP prima delle singole fasi di approvazione e/o chieste dagli Enti ed uffici competenti al rilascio di pareri e nulla-osta;
- c. aggiornamento per tutta la durata dei lavori del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico e loro consegna, completa di tutti gli elaborati in n.2 copie timbrate e sottoscritte su carta, n.1 copia su supporto informatico sottoscritta dal progettista digitalmente, n.1 copia su supporto informatico in formato “.DWG” per i disegni versione indicata dal Committente, “doc o rtf” .

20. STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Resta ferma quanto previsto dall'art. 8 comma 1 DL 16 luglio 2020 n. 76

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'eventuale consegna urgente del servizio, deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di fine prestazione come indicato all'art 7 (sino all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera).

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

E' richiesta all'aggiudicatario una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza per un importo minimo del massimale pari al 50% dell'importo complessivo dell'opera.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del committente risolvere il contratto qualora l'affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolato o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. E' facoltà espressa del committente risolvere il contratto nei seguenti casi:

- cessione del contratto;
- subappalto;
- inadempimento dell'oggetto contrattuale oltre il termine concordato e senza che la circostanza sia dipesa da cause esterne all'affidatario. Si considera grave Inadempimento anche la consegna dei verbali di visita e dei report con un ritardo superiore a 20 giorni rispetto al termine stabilito e la mancata conformità, entro il termine di 20 giorni, qualora dalla verifica di regolare esecuzione dei servizi, si evidenzi una difformità della prestazione;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- divulgazione, non finalizzata all'esecuzione della prestazione, di informazioni riguardanti le strutture presso le quali si è svolta la prestazione;
- violazione delle normative, anche contrattuali, in materia di lavoro.
- mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento del servizio, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
- al raggiungimento del 10 % delle penali applicate riferito all' importo contrattuale. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario può inoltre essere chiamato a risarcire i danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

E' facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze di capacità professionale da parte del soggetto aggiudicatario.

23. RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. E' fatto divieto ai contraenti di recedere dal contratto.

24. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI

Sarà obbligo dell'aggiudicatario:

- a. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- b. rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- c. presentare la documentazione che attesti che il soggetto economico stesso è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
- d. applicare il D.Lgs.81/2008.

Sarà obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità

contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini pagamento relativo.

25. REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Per lo svolgimento dell’incarico:

RUP Geom. Pietro Tiberti: e-mail: pietro.tiberti@comune.inveruno.mi.it

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative alla presente procedura sono devolute alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Presentazione di ricorso, termine: 30 giorni.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. .

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza , con logiche finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Inveruno.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pietro Tiberti

